



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI USO PUBBLICO

17/04/2014

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	3
ART. 4 - CONFERENZE DEI SERVIZI.....	4
ART. 5 - CONVENZIONI E ACCORDI.....	4
TITOLO II - NORME PROCEDURALI.....	5
ART. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE D'USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.....	5
ART. 7 - CONTENUTI DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 8 - DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
ART. 9 - INTERVENTI URGENTI.....	7
ART. 10 - CAUZIONE.....	8
ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 12 - DANNI.....	8
ART. 13 - TERMINE LAVORI.....	9
TITOLO III - SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....	10
ART. 14 - SANZIONI.....	10
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE.....	10

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che intendono realizzare interventi nel sottosuolo e/o soprassuolo di strade, aree pertinenziali di edifici di proprietà comunale o di uso pubblico in genere, al fine di realizzare gli obbiettivi di seguito specificati ovvero armonizzare gli stessi interventi con gli interessi pubblici connessi:

- alla proprietà pubblica dei suddetti beni;
- alla gestione della viabilità urbana, del verde e spazi pubblici;
- alla relativa attività manutentiva;
- al miglioramento della prestazione di servizi alla cittadinanza;
- alla riduzione dei disagi conseguenti agli interventi.
-

2. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico e un corretto e trasparente rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite regole procedurali e tecniche.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare:

- Nuovo Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare il 18 dicembre 1998, n. 34431/234, e successive modifiche ed integrazioni.
- Delibera di Consiglio Comunale n.6091/103 del 20 Giugno 1997 con la quale veniva approvato il Regolamento che disciplina le "Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune".
- Regolamento comunale del verde pubblico e privato, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11373/167 del 14/07/2006 aggiornato con Deliberazione n. 32867/192 del 25/11/2013.

2. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza, in particolare quelle che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il sottosuolo e il suolo pubblico sono un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i principi di cui all'art. 1 e i criteri della programmazione e della pianificazione concertata e coordinata con i diversi soggetti interessati, al fine di consentire:

- l'uso razionale del bene e delle risorse utilizzate;
- il coordinamento degli interventi fra i diversi servizi;
- la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;
- il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana;
- la garanzia sulle opere in termini di qualità e tempi di realizzazione.

2. Sulla base di quanto sopra indicato il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi su suolo e sottosuolo pubblici nel rispetto dei vincoli e condizioni di seguito indicati:

- a. distribuzione temporale dei diversi interventi onde evitare sovrapposizioni, rifacimenti e disagi;
- b. razionale utilizzo delle opere pubbliche in relazione agli interventi proposti;

- c. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture pubbliche e in particolare comunali evitando in tal modo l'intervento privato;
- d. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

ART. 4 - CONFERENZE DEI SERVIZI

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori di particolare rilievo da effettuarsi nel suolo e sottosuolo di strade, aree verdi, aree pertinenziali di edifici di proprietà comunale o di uso pubblico in genere di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, il Comune può indire una conferenza dei servizi invitando i soggetti interessati e le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessate al rilascio delle concessioni.
2. Alle conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti privati interessati che possono recepire le statuizioni della conferenza dei servizi con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - CONVENZIONI E ACCORDI

1. Qualora la frequenza, l'entità e la particolarità degli interventi previsti lo rendano opportuno, possono essere stipulate convenzioni ed accordi, anche in luogo di singole concessioni, con la finalità sia di semplificarne il procedimento autorizzatorio che di regolamentare casi particolari con discipline specifiche pur nel rispetto del presente regolamento.
2. Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II - NORME PROCEDURALI

ART. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE D'USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

1. La concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico è rilasciata dal competente Servizio Comunale dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di seguito riportate.
2. Le domande saranno di norma presentate utilizzando la procedura informatica via WEB messa a disposizione dal Comune. La domanda presentata su carta, equivalente a tutti gli effetti alla domanda via WEB, sarà riservata solo a casi particolari, a discrezione degli uffici competenti. In ogni caso anche le domande presentate su carta dovranno essere trasformate dagli uffici in una pratica informatizzata.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Servizio competente, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento, rilascia la concessione contenente le prescrizioni tecniche per l'esecuzione corretta dei lavori.
4. Nella domanda di concessione, devono essere indicati:
 - a. nominativo e dati fiscali e/o anagrafici del soggetto richiedente;
 - b. nominativo e recapito del referente della pratica o di altra persona designata al controllo dei lavori;
 - c. copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate da enti terzi con competenze specifiche (ad esempio permesso di costruire, autorizzazione di scarico in fognatura o canali della bonifica, etc..)
 - d. data presunta di inizio lavori e tempo previsto per l'esecuzione degli stessi, che di norma dovrà corrispondere al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori ed il posizionamento e smantellamento del cantiere;
 - e. l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo di uso pubblico occupato temporaneamente, gli eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico o di linee di trasporto pubblico che si rendessero necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori;
 - f. gli Enti concessionari di pubblici servizi e/o soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti alle aree interessate dai lavori, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire;
 - g. dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni causati durante e a seguito dei lavori, nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati tenendo in tali casi totalmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - h. eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui al precedente punto., al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
 - i. dichiarazione di assunzione di responsabilità, in merito al rispetto di norme di carattere edilizio-urbanistico, paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, tenendo in tal senso sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - j. dichiarazione di assunzione di responsabilità, in merito al rispetto di norme di sicurezza, tenendo in tal senso sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
 - k. dichiarazione di impegno a segnalare e/o contattare l'ufficio competente per ogni imprevisto e/o sopravvenuta necessità.
5. La domanda di concessione dovrà essere presentata corredata obbligatoriamente dai seguenti elaborati che, nel caso di pratica cartacea, saranno in duplice copia:
 - a. relazione descrittiva dell'intervento;
 - b. estratto di mappa/planimetria in scala 1:2000 o 1:1000;
 - c. planimetria quotata per l'identificazione dell'intervento, contenente l'individuazione del tracciato dello scavo e/o il posizionamento degli impianti in progetto, il rilievo delle alberature e dei fabbricati esistenti sull'area con relative distanze dalle condutture, in scala opportuna nonché l'ingombro indicativo del cantiere;
 - d. sezione della carreggiata stradale o dello spazio interessato dai lavori in scala adeguata;

- e. sezione dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il riempimento del cavo residuo ed il ripristino del manto superiore, che dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al disciplinare tecnico ;
- f. eventuali disegni di manufatti, particolari costruttivi ed ogni altro elemento significativo che possa chiarire particolari dell'intervento in una scala adeguata;
- g. documentazione fotografica della zona d'intervento, a corredo degli elaborati;
- h. documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con riferimento ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi;
- i. le garanzie fideiussorie sui lavori, così come stabilito nei successivi articoli del presente Regolamento;

6. Alla medesima istanza dovrà essere allegata una marca da bollo (del valore vigente alla data di presentazione della stessa) se su supporto cartaceo, o mediante pagamento sostitutivo via WEB per la procedura informatica

ART. 7 - CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

1. La concessione disciplina:

- a. la durata della concessione stessa;
- b. la durata effettiva dei lavori, con l'indicazione dell'intervento in un'unica fase o in due fasi successive;
- c. l'obbligo del Concessionario ad eseguire le attività di sorveglianza e manutenzione richieste;
- d. le prescrizioni tecniche contenute nel Disciplinare tecnico di cui all'articolo successivo;
- e. l'obbligo di assunzione di responsabilità del concessionario nei casi di qualsiasi danno dovesse derivare a terzi a seguito del rilascio della concessione.

2. Il Servizio competente potrà rilasciare a richiesta del concessionario un nulla osta tecnico preventivo, però la domanda per avere completa efficacia dovrà comunque essere perfezionata con l'indicazione dei tempi ed il nominativo della ditta incarica dei lavori e/o quant'altro necessario.

ART. 8 - DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Dirigente del Servizio comunale competente predispone ed aggiorna periodicamente il "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini", secondo i seguenti principi e linee di indirizzo:

- a) le strade di accesso alle proprietà ed il traffico locale non devono essere interrotte in termini sia spaziali che temporali più dello stretto indispensabile al lavoro. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate devono essere informati dal concessionario con adeguato preavviso sull'inizio lavori secondo le modalità indicate nell'atto di concessione;
- b) il concessionario è obbligato ad eseguire i lavori in modo da minimizzare l'impatto sul traffico ed assicurare una costante attenzione alla sicurezza;
- c) nel rispetto della normativa vigente e con le modalità da questa stabilite, deve essere esposto un cartello di cantiere, nel caso di lavori di durata superiori ad una giornata o notturni, indicante le date di inizio e fine lavoro, i motivi del lavoro, il committente e l'indicazione ed il recapito telefonico della persona responsabile da poter eventualmente contattare: a tal fine il comune può prescrivere particolari tipologie di cartelli da utilizzare o altre iniziative di comunicazione alla cittadinanza ;
- d) il verde urbano e le culture arboree, non deve essere danneggiato dagli interventi oggetto di concessione. Questi deve comunque garantire il ripristino delle condizioni preesistenti. Ogni lavoro effettuato in aree a verde di qualsiasi natura deve essere eseguito, conformemente a quanto stabilito dal vigente "Regolamento del verde pubblico e privato", secondo le specifiche tecniche indicate dalla competente direzione comunale, comunicate al concessionario tramite il servizio competente;

- e) il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte secondo le specifiche condizioni previste di volta in volta nei vari tratti di strada dall'ufficio competente;
- f) le infrastrutture devono essere eseguite a regola d'arte, dove possibile senza scavo. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree comunali;
- g) al fine di non disseminare le sedi stradali di pozzetti e chiusini, nella costruzione di cavidotti per più operatori di telecomunicazioni si dovranno posare pozzetti e/o maxipozzetti per un uso in comune della posa e giunzione dei cavi; non si dovranno posare ulteriori pozzetti o maxipozzetti in adiacenza a pozzetti, maxipozzetti e/o camerette esistenti dello stesso operatore;
- h) ogni eventuale costo connesso alla posa, manutenzione e rinnovo di infrastrutture del concessionario è a carico del concessionario medesimo. In ogni caso i costi per l'adattamento delle reti dell'Amministrazione o la riparazione di danni causati al suolo pubblico dovuti all'attività di scavo sono a carico del concessionario;
- i) durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 9 Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ss.mm., tramite la predisposizione di adeguate transennature e il ripristino della continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti. Il Comune dovrà verificare, in sede di rilascio della concessione, se tali adempimenti siano o meno previsti;
- j) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare durante l'esecuzione dei lavori tutti i controlli necessari a verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche impartite e delle eventuali prescrizioni integrative, inclusi il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove strumentali in sito ed in laboratorio che comunque rimarranno in carico al concessionario.

2. In considerazione della specificità del progetto di intervento e delle caratteristiche delle strade da questo interessate, al momento del rilascio della concessione il Servizio competente può fissare ulteriori prescrizioni tecniche (in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, alle tecniche esecutive, ai materiali impiegati, alla tempistica, ecc.) ad integrazione degli allegati.

3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterino, a giudizio del Servizio Competente, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso agli uffici competenti secondo le consuete modalità.

ART. 9 - INTERVENTI URGENTI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di lavori urgenti dettati da oggettive motivazioni di forza maggiore (es. fughe, rotture, cedimenti, ecc.) provvederanno immediatamente a darne comunicazione attraverso la procedura informatica, e segnalando l'inizio dei lavori alla Polizia Municipale, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
2. Il concessionario, in detti casi, è tenuto comunque a completare la pratica nei suoi contenuti tecnici ed amministrativi, utilizzando la procedura informatica specifica, entro due (2) giorni lavorativi dalla data della comunicazione d'urgenza.
3. I lavori urgenti possono essere giustificati nei seguenti casi:
 - a. pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - b. grave danno patrimoniale ai beni e alle infrastrutture pubbliche e private;
 - c. interruzione di servizio di rilevanza sociale.

ART. 10 - CAUZIONE

1. Il concessionario dovrà prestare idonea cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori.
2. L' ammontare esatto della stessa è calcolato in modo parametrico sulla base delle superfici realmente interessate dai lavori autorizzati e dal tipo di pavimentazione: detto parametro è stabilito annualmente con Delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe comunali.
3. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa o con versamento in contanti presso la tesoreria Comunale.
4. La cauzione verrà svincolata dopo due (2) anni a partire dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione come previsto dal presente regolamento.
5. La cauzione potrà essere escussa in modo parziale o totale dopo diffida dell'Amministrazione comunale in cui saranno specificate le prescrizioni tecniche ed i limiti di tempo per la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori contestati.
6. I concessionari che hanno in programma più interventi, potranno prestare un'unica cauzione a garanzia di tutti i lavori previsti e l'importo totale sarà concordato annualmente e sarà riferito al numero, alla natura ed alla durata degli interventi.

ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal concessionario, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale, la fruibilità delle aree verdi, ecc. e comunque secondo le prescrizioni dall'Amministrazione comunale.

ART. 12 - DANNI

1. Qualora durante gli interventi derivino danni di qualunque natura a beni dell'Amministrazione comunale, il concessionario deve provvedere a darne comunicazione all'ufficio competente, che provvederà a constatare in contraddittorio i danni arrecati, in modo da definire le modalità di ripristino e le responsabilità per l'eventuale risarcimento.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del concessionario essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione all'Amministrazione comunale.
3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al concessionario

ART. 13 - TERMINE LAVORI

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei tempi previsti dal concessionario nella domanda di concessione.
2. Nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione, potrà essere stabilito che l'intervento può essere realizzato in due fasi non consecutive, per permettere l'asestamento del sottofondo stradale: in questi casi alla conclusione della prima fase di lavori il concessionario dovrà riaprire alla viabilità pubblica l'area temporaneamente occupata.
3. Durante il periodo tra le due fasi successive il concessionario dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando i manti di copertura superficiale, le pavimentazioni, il manto erboso, ecc. che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere: in questo periodo l'Amministrazione si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal cattivo stato dell'area interessata dai lavori.
4. Alla conclusione di tutte le fasi di lavoro e ripristino il concessionario dovrà provvedere a trasmettere il certificato di regolare esecuzione, dalla cui data partiranno i tempi per procedere allo svincolo della cauzione.

TITOLO III - SANZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 - SANZIONI

1. Chiunque esegua lavori senza concessione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, salva, comunque, l'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del **03 giugno 2014**.
2. Le norme contenute saranno applicate alle domande di concessione pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.